

CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
(IRES, IVA, IRAP, IMU), CONSULENZA FISCALE E IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE, ASSIMILATI E DI LAVORO AUTONOMO ED AGGIORNAMENTO
CATASTALE ED URBANISTICO DEL PATRIMONIO AZIENDALE.

Art. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la predisposizione, redazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi modello Unico 2013, dell'eventuale dichiarazione IMU 2012 e relativi versamenti, le verifiche propedeutiche compreso l'aggiornamento catastale ed urbanistico del patrimonio immobiliare aziendale, la consulenza in materia fiscale e in materia di redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo.

In particolare il servizio ha per oggetto:

- 1) redazione ed invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione Mod.Unico 2013 per Enti non commerciali comprendente la dichiarazione IRES e IVA, nonché la redazione e l'invio telematico della dichiarazione IRAP;
- 2) consulenza in materia di applicazione della normativa fiscale; aggiornamento costante con particolare riferimento ai nuovi adempimenti e obblighi tributari, supporto nell'interpretazione della normativa laddove l'applicabilità della stessa non sia chiara;
- 3) consulenza in materia di redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo;
- 4) determinazione versamenti IRES, IVA e IRAP e compilazione modelli di versamento;
- 5) determinazione dell'imposta IMU sugli immobili relativa all'anno 2013;
- 6) verifica della sussistenza dell'obbligo della denuncia di variazione IMU anno 2013 ed eventuale redazione della stessa;
- 7) aggiornamento catastale e urbanistico del patrimonio immobiliare dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" alla data del 15.06.2013 composto dai seguenti beni:

A) PATRIMONIO IMMOBILIARE INDISPONIBILE

Presidio Ospedaliero	Pesaro P.le Cinelli	proprietà 100%
Presidio Santa Croce	Fano Via Veneto n. 2	proprietà 100%
Presidio Ospedaliero	Pesaro Muraglia	proprietà 2/3
Istituto Medico educativo	Pesaro Muraglia	proprietà 2/3
Struttura Residenziale H	Pesaro Muraglia	proprietà 2/3
Struttura "Scuola in Ospedale"	Pesaro Muraglia	proprietà 2/3
Camera Mortuaria	Pesaro Muraglia	proprietà 2/3
Ampliamento Oncologia	Pesaro Muraglia	proprietà 2/3
Struttura Residenziale Galantara (ex Accorimboni)	Pesaro Loc. Trebbiantico	proprietà 100%
Palazzo Cinelli	Pesaro P.le Cinelli	proprietà 100%
Fabbricato	Pesaro Via Pantano	proprietà 100%
Terreno con fabbricato ex rurale	Pesaro Voc. Muraglia I	proprietà 2/3
Terreno con fabbricato ex rurale	Pesaro Voc. Muraglia II	proprietà 2/3

B) PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE

Fabbricato	Pesaro Via Cattaneo 73	proprietà 2/5
Fabbricato	Pesaro Via XI Febbraio nn.65, 66, 67, 68, 69, 70	proprietà 2/5
Fabbricato	Pesaro Via Mazzini 38,40,42,44	proprietà 2/9

- 2) su richiesta motivata dell'Aggiudicatario potranno essere concordati con l'U.O.C. Contabilità e Bilancio tempi di risposta superiori nel caso di quesiti di particolare complessità.

In merito al servizio di consulenza in materia di redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo si specifica che lo stesso dovrà essere espletato in favore della U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali "al bisogno" in casi di particolare complessità e con tempi di risposta da concordare con l'U.O.C. succitata previa informativa sulla problematica.

Art. 4 - PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO ADDETTO AL SERVIZIO

L'Aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Aggiudicatario di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Aggiudicatario che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..

Art. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita ai Direttori della U.O.C. Patrimonio Investimenti e Fund Raising, nonché il Direttore ad interim U.O.C. Contabilità e Bilancio e della U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali per la parte di competenza (consulenza in materia di redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo) o a persona da loro incaricata.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che il servizio in oggetto sia eseguito in conformità a quanto previsto nel presente capitolato di gara.

A tal fine il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

Art. 6 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario dovrà possedere polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 500.000,00 per sinistro.

Art. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere trasmesse tramite PEC al seguente indirizzo: bilancio.aomarchenord@emarche.it. La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per gli ambiti di competenza.

Le fatture dovranno essere emesse con le seguenti modalità:

- per quanto riguarda il 60% del compenso pattuito al momento della consegna all'Azienda del prospetto dell'aggiornamento catastale e urbanistico del patrimonio immobiliare dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" alla data del 15.06.2013, nonché della/e dichiarazioni dei Redditi Mod. Unico 2013 ed IMU e dei modelli per il versamento delle

- relative imposte;
- per il 40% del compenso pattuito al momento della consegna all'Azienda dei modelli per il versamento del saldo IMU 2013.

Il pagamento del compenso sarà eseguito entro 60 giorni dal ricevimento delle suddette fatture mediante emissione di mandato da effettuarsi tramite il Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

Art. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L.136/2010 e smi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta esecuzione del servizio.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora la Società aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

Art. 10 - COSTI SICUREZZA DA INTERFERENZA

Il presente servizio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non necessita del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto i costi della sicurezza da interferenza sono pari a zero. Le Imprese aggiudicatarie sono tenute ad attenersi a quanto riportato nel "Documento Informativo destinato alle ditte ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori" disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it.

Art. 11 - INADEMPIENZE E PENALI

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non provveda agli obblighi previsti nei modi e tempi indicati, e ciò comporti il pagamento di sanzioni ed interessi a carico del Committente, l'importo delle sanzioni ed interessi dovute dal Committente medesimo verrà trattenuto dal compenso previsto allo stesso e/o addebitato, fatto salvo il diritto dell'Azienda di rivalersi sull'Aggiudicatario per eventuali maggiori danni.

L'Aggiudicatario è soggetto a penalità in caso di inadempimento senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'operatore economico a mezzo di fax o mezzo equivalente.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione. È ammessa, su motivata richiesta dell'Aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'Aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse

dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sul compenso dell'Aggiudicatario dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Aggiudicatario ha in corso con l'Azienda.

Le suddette penali non esimono l'Aggiudicatario da rispondere di eventuali danni.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altro Operatore Economico l'esecuzione del servizio, restando a carico dell'Aggiudicatario sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempimento. L'Aggiudicatario inadempiente non può sollevare contestazioni in merito al servizio così prestato.

Art. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'Aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'Aggiudicatario non adempì agli obblighi previsti nei modi e tempi indicati all'art. 4;
- l'Aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'Aggiudicatario medesimo;
- l'Aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà a titolo di penale e di indennizzo, a richiedere il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto l'Aggiudicatario inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Aggiudicatario. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- affidare il servizio ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Aggiudicatario inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi.

All'Aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dall'Aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Aggiudicatario.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione del servizio stesso.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto l'Aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione del servizio in oggetto.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime l'Aggiudicatario dall'esecuzione del servizio fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'Aggiudicatario sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione.

Art. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera di invito e relativi allegati, nel capitolato generale approvato con determina n°100/05 dell'allora Azienda Ospedaliera "San Salvatore" di Pesaro, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.